



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile

U.O.D. Genio Civile di Avellino – Presidio di Protezione Civile

Allegato alla proposta di Delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA N. 4-16-09

Sulla scorta dell'istruttoria degli atti, ai fini dell'adozione della delibera di G.R. di proposta al Consiglio Regionale per il riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 118/2011

SI ATTESTA

per quanto di propria competenza, quanto segue:

Generalità dei creditori:

- Grasso Lidia Maria, CF: GRSLMR53P63F113F;
- Lacerra Maria Carmela, CF: LCRMCR76L52F113U;
- Lacerra Antonio, CF: LCRNTN72S19A783J;

Oggetto della spesa:

Pagamento di somme per risarcimento danni e spese di lite.

Tipologia del debito fuori bilancio:

Art.73, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 118/2011 – Sentenza esecutiva.

- a) Sentenza Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche Napoli n. 171/2011 notificata in data 15/10/2012, resa nel giudizio contrassegnato con il R.G. n. 106/2008 tra Grasso Lidia Maria, Lacerra Maria Carmela, Lacerra Antonio e Regione Campania;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso notificato in data 18/06/2008 e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 09/12/2008 la Sig.ra Grasso Lidia Maria ha adito il Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, esponendo: 1) di essere comproprietaria, per 1/3, di un terreno sito in Cervinara confinante, tra l'altro, con il ruscello "Fosso la Torre"; 2) che detto fondo fino al 1997 è sempre stato coltivato a tabacco, pomodori ed ortaggi; 3) a partire dal 1997 il suddetto fondo non è più coltivabile a causa del persistente ristagno d'acqua, dovuto alle continue tracimazioni

del ruscello confinante, imputabili all'omessa manutenzione dello stesso con innalzamento del letto; 4) di avere già chiesto ed ottenuto il risarcimento dei danni relativi al periodo 1997-2003 e da ultimo che la situazione nel tempo è ulteriormente peggiorata. A tale giudizio si sono poi uniti i Sigg.ri Lacerra Maria Carmela e Lacerra Antonio in qualità di comproprietari.

Con ordinanza collegiale del 21.06.2010/25.06.2010 è stata disposta la consulenza d'ufficio che ha accertato lo stato di parziale invasione del fondo di proprietà dell'attrice Sig.ra Grasso Lidia Maria da parte delle acque inquinate del ruscello "Fosso la Torre", con conseguente impossibilità ad essere coltivato e perdita di reddito. Per questo motivo il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche con sentenza n. 171/2011 ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo pari ad € 19.200,00 per la perdita di reddito netto relativamente al periodo 2004 -2011, oltre rivalutazione monetaria da calcolare anno per anno sulla somma di € 2.400,00 per anno fino alla data della sentenza ed interessi legali fino all'effettivo saldo, oltre ancora all'importo di € 11.493,00 per la diminuzione di valore del fondo, con gli interessi legali fino all'effettivo saldo.

Con nota prot. 797440 del 31/10/2012 il Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso al Settore 15-03 Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo la sentenza n. 171/2011, resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche relativamente al ricorso presentato avverso la Regione Campania da Grasso Lidia Maria, Lacerra Maria Carmela e Lacerra Antonio e con successiva nota di accompagnamento prot. n. 874687 del 27/11/2012 detto Settore 15-03 ha inoltrato la sentenza medesima al Genio Civile di Avellino.

In seguito, con nota prot. 358132 del 21/05/2013 il Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso al Settore 15-03 Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo l'atto di pignoramento presso terzi notificato ad istanza di Grasso Lidia Maria, Lacerra Maria Carmela e Lacerra Antonio, inoltrato al Genio Civile di Avellino con nota prot. 421792 del 13/06/2013; successivamente, con nota prot. 448028 del 24/06/2013 il Genio Civile di Avellino ha comunicato quanto segue: "...all'atto della trasmissione della sentenza n. 171/2011 con nota del Settore Difesa Suolo prot. 874687 del 27/11/2012, questo Settore si è trovato nell'impossibilità di procedere agli adempimenti propedeutici alla liquidazione di quanto dovuto nei confronti degli aventi diritto, in quanto è noto che, nella fase finale di gestione dell'esercizio finanziario non è dato procedere a nuovi impegni di spesa. Si è provveduto, pertanto, a prendere contatti con lo studio legale patrocinante le controparti, assicurando che si sarebbe provveduto a quanto di competenza, non appena fossero stati disponibili i necessari strumenti finanziari. Tuttavia, (...) il Bilancio Gestionale è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 170 del 03/06/2013, in BURC n. 34 del 21/06/2013", per cui non sussistevano più i tempi tecnici necessari per la liquidazione di quanto dovuto volta ad evitare la procedura forzata.

Da ultimo, con nota prot. n. 654107 del 03/10/2014 la UOD 55-13-04 Gestione delle Spese Regionali ha chiesto l'adozione dei provvedimenti necessari ai fini della sistemazione contabile dell'uscita di cassa derivante dal citato pignoramento e del provvisorio d'uscita n. 128/14, per cui è necessario attivare la procedura per il

riconoscimento del debito fuori bilancio oggetto di ricognizione che risulta di ammontare pari a € 40.761,27 secondo l'analitico prospetto di seguito riportato:

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

- a) Sentenza Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche Napoli n. 171/2011 notificata in data 15/10/2012, resa nel giudizio contrassegnato con il R.G. n. 106/2008 tra Grasso Lidia Maria, Lacerra Maria Carmela, Lacerra Antonio e Regione Campania;

- Importo per risarcimento danni, rivalutazione e spese	€ 37.365,45
- Interessi legali	€ 1.675,82
- Spese CTU	€ 1.680,00
- Commissioni da corrispondere al Tesoriere	€ 40,00

TOTALE € 40.761,27

che si ritiene giustificabile sulla base dei provvedimenti giurisdizionali citati. Sulla base dell'istruttoria degli elementi documentali agli atti, pertanto,

SI ATTESTA:

- a) Motivo per il riconoscimento di legittimità del debito fra quelli fuori bilancio: il debito è da includersi fra quelli fuori bilancio, la cui legittimità è riconoscibile in quanto deriva da sentenza esecutiva, la cui fattispecie è prevista dall'art. 73 comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 118/2011;
- b) Che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- c) Che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
- d) Che sussistono i presupposti per il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legislativo 23/06/2011 n. 118, per l'importo complessivo di € 40.761,27 (**euro quarantamilasettecentosessantuno e centesimi ventisette**) al lordo della ritenuta d'acconto.

Si allega la seguente documentazione:

1. Sentenza Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche Napoli n. 171/2011 notificata in data 15/10/2012, resa nel giudizio contrassegnato con il R.G. n. 106/2008 tra Grasso Lidia Maria, Lacerra Maria Carmela, Lacerra Antonio e Regione Campania;
2. Nota di trasmissione prot. n. 654107 del 03/10/2014 della UOD 55-13-04 Gestione delle Spese Regionali;

Il Responsabile del Procedimento

Dot. Gerardo Colucci

L'istruttore

Dr.ssa Rosaria Di Martino

Rosaria Di Martino

Il Dirigente

Dr.ssa Claudia Campobasso

Dr.ssa Claudia Campobasso

T.A. 171/2011

REGISTRATO

R.G. n. 106/08

Cron. n. 604

Dep. n. 574

Est. dr. L. PICA

Oggetto: RISARCIMENTO

DANNI

15 OTT 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE
PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 106/2008 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 17.10.2011 e vertente

TRA

Grasso Lidia Maria (C.F. GRSLMR53P63F113F), rappresentata e difesa dall'avv. Ada De Marco, con la quale è domiciliata in Napoli alla via Duomo n. 348, presso lo studio dell'avv. Alessandro Biamonte, giusta procura a margine del ricorso

RICORRENTE

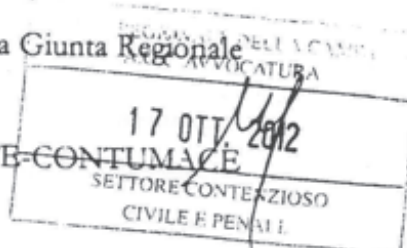
E

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica

RESISTENTE-CONTUMACE

NONCHE'

Lacerra Maria Carmela (C.F. LCRMCR76L52F113U), Lacerra Antonio (C.F. LCRNTN72S19A783J), rappresentati e difesi dall'avv. Ciro De Marco, con il quale sono domiciliati in Napoli alla via Duomo n.



1+2 ucc
avv Be d
€ 3 F. 20
adib-N-3
ind 2, AS
25/02/0

348, presso lo studio dell'avv. Alessandro Biamonte, giusta procura a margine dell'atto di intervento

INTERVENTORI

CONCLUSIONI

All'udienza del 8.7.2010 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, sinteticamente:

per la ricorrente e gli interventori: accogliersi la domanda.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato in data 18.6.2008 e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 9.12.2008, Grasso Lidia Maria, ha adito questo giudice, esponendo: 1) di essere comproprietaria, per 1/3, di un terreno, esteso are 51 e centiare 5, sito in Cervinara, località Torre o Cerase, confinante tra l'altro con il ruscello "Fosso la Torre; 2) che detto fondo fino al 1997 è sempre stato coltivato a tabacco, pomodori ed ortaggi; 3) a partire dal 1997 il suddetto fondo non è più coltivabile a causa del persistente ristagno d'acqua, dovuto alle continue tracimazioni del ruscello denominato Fosso La Torre, imputabili all'omessa manutenzione dello stesso con innalzamento del letto del fiume; 4) di aver già chiesto ed ottenuto il risarcimento dei danni relativi al periodo 1997-2003 (cfr. la sentenza di questo T.R.A.P. n. 31/2006 e la relazione tecnica redatta nell'ambito di tale giudizio); 5) che la situazione nel tempo è ulteriormente peggiorata.

Tanto premesso ha chiesto che questo giudice voglia condannare la Regione al risarcimento dei danni da mancato reddito, a decorrere dal 2003, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Non si è costituita la Regione Campania.

Lacerra Maria Carmela e Lacerra Antonio, quali comproprietari del fondo, sono intervenuti per aderire alla domanda attorea.

Ammessa ed espletata la prova per testi, rimessa la causa in decisione, con ordinanza collegiale del 21.6.2010/25.6.2010 è stata disposta consulenza d'ufficio, al fine di accertare lo stato attuale dei fondi di proprietà dei ricorrenti, e, in particolare, se gli stessi sono ancora periodicamente invasi dalle acque e se sono, in tutto o in parte incoltivabili; la causa, o le cause concorrenti, di tali periodiche esondazioni; i danni subiti dai fondi, con quantificazione degli stessi.

Rimessa la causa in istruttoria, depositata la relazione peritale, all'udienza di discussione, mutato il giudice delegato, la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla stregua della prospettazione di parte attrice, secondo cui i danni lamentati sarebbero imputabili al persistente ristagno d'acqua, dovuto alle continue tracimazioni del ruscello denominato Fosso La Torre, imputabili all'omessa manutenzione dello stesso, va riconosciuta sussistente la **legittimazione passiva della Regione Campania**.

Invero, giusta quanto questo Tribunale ha già accertato anche in un precedente giudizio tra le stesse parti, <<l'alveo Fosso La Torre è un corso d'acqua naturale, che raccoglie le acque provenienti dalle colline circostanti e sviluppa il suo corso per intero nell'ambito del territorio della Regione Campania. Esso, dunque, fa parte del demanio statale (...), ma la relativa manutenzione è a carico della Regione>> (cfr. la sentenza di questo T.R.A.P. del 13.2.2006 n. 31, versata in atti).

Venendo al merito, va osservato che dalla sentenza citata già risulta che <<per la mancata manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo confinante con il fondo dei ricorrenti, lo stesso terreno è stato invaso dalle acque a partire dal 1997 per l'innalzamento del letto del fiume e reso paludoso con impossibilità delle precedenti culture di ortaggi>>. Dall'istruttoria svolta è emerso che il fondo

attoreo si presenta tuttora invaso in parte dalle acque inquinate del ruscello (cfr. le deposizioni dei testi) e che il corso d'acqua risulta in stato di totale abbandono, che le ripe sono totalmente invase da vegetazione, che non risulta eseguita alcuna operazione di bonifica idraulica (assenza totale di espurgo del terreno depositatosi lungo il letto; nessun intervento di rinettatura sia con riguardo alle sponde, che con riguardo ai materiali di risulta che occludono l'alveo), che ciò ha comportato un peggioramento rispetto al 2003 dello stato geo-pedo-agronomico del terreno (cfr. gli accertamenti eseguiti dal c.t.u., dott. Nicola Abate).

In ordine alla quantificazione dei danni, ritiene il Collegio che debbano essere accolte le ben motivate conclusioni del ctu, che, in esito ad accurate rilevazioni, ha determinato una perdita di reddito netto di € 2.400 per anno (avendo accertato che parte del fondo - una pezza di circa mq 300 - non può essere affatto coltivata - a causa dell'eccesso idrico - e che la restante parte ha subito una perdita di produttività rispetto ad un ordinario fondo investito a tabacco) ed una diminuzione di valore del fondo conseguente all'abbassamento dell'appetibilità dello stesso (sia per la mancata utilizzabilità della fascia di mq 300, totalmente invasa da vegetazione ripariale; sia per la difficoltà di messa a coltura dell'intero fondo), quantificandola pari al 25% del valore venale, ossia pari ad € 11.493 (tenuto conto dell'estensione del terreno, pari a mq 7662, e del prezzo a mq di € 6).

hi

Trattandosi di debito di valore, l'obbligazione di risarcimento del danno è sottratta al principio nominalistico e deve, pertanto, essere quantificata dal giudice, anche d'ufficio, tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta. Devesi pertanto condannare parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 19.200,00 (relativamente al periodo 2004-2011), per la perdita di reddito netto,

uf

oltre rivalutazione monetaria da calcolare anno per anno sulla somma di € 2.400 per anno fino alla data della presente decisione ed interessi legali fino all'effettivo saldo, oltre che dell'importo di € 11.493,00, per la diminuzione di valore del fondo determinata all'attualità, con gli interessi legali fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria che andrà rivalutata anno per anno.

8)Le spese seguono la soccombenza. Considerato che parte attrice è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, va disposto che sia eseguito a favore dell'erario dello Stato il pagamento delle spese di cui al campione civile e di quelle liquidate giusta decreti ex artt.82 e 83 T.U. n.155/2002.

Appare equo dichiarare irripetibili le spese di lite degli interventori, stante la ingiustificata frammentazione delle iniziative giudiziarie.

La reiterata condotta omissiva dei pubblici amministratori regionali induce questo giudice a disporre la trasmissione degli atti al Procuratore della Corte dei Conti per le iniziative di sua competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando nella causa promossa con ricorso, notificato in data 18.6.2008, da Grasso Lidia Maria, con l'intervento di Lacerra Maria Carmela e di Lacerra Antonio, nei confronti della Regione Campania, disattesa o dichiarata assorbita ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) accoglie la domanda proposta nei confronti della Regione Campania e, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni in favore di Grasso Lidia Maria, Lacerra Maria Carmela e Lacerra Antonio, liquidati in € 19.200,00, (relativamente al periodo 2004-2011), per la perdita di reddito netto, oltre rivalutazione monetaria da calcolare anno per anno sulla somma di € 2.400,00 per anno fino alla data della presente decisione ed interessi legali fino all'effettivo saldo, ed in € 11.493,00, per la diminuzione di valore del fondo, all'attualità, con gli interessi legali fino all'effettivo saldo;

2) condanna parte resistente alla rifusione delle spese processuali (ivi comprese quelle di c.t.u.) a favore di parte attrice, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e dispone che sia eseguito a favore dell'erario dello Stato il pagamento delle spese di cui al campione civile e di quelle liquidate giusta decreti ex artt. 82 e 83 T.U. n. 155/2002;

3) dichiara irripetibili le spese di lite degli interventori;

4) dispone che, a cura della cancelleria, venga trasmessa in copia al Procuratore presso la sede regionale della Corte dei Conti della Campania, per le iniziative di sua competenza, il ricorso introduttivo verbali di causa, la consulenza tecnica e la presente decisione.

Così deciso a Napoli il 21.11.2011

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Agenzia delle Entrate	
Ufficio Napoli I	
Atti Giudiziali e Amministrativi	
L. 155/2002	
Cod. 1	Importo
953,00	
29,24	
TOTALE	982,24
Registrazione	11.4.12
N. 6315	
Atti Giud. Am.	
debito	
Richiesta Cancelleria	

Il Funzionario Giudiziario
Gallo
[Signature]

Notif. est. sul
u. data 18/6/2012
Napoli, 15/8/2012
[Signature]

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne
siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in
esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero
di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della
Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano
legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in
forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv.

procuratore di DE MARCO
GRASSO LUDIA MARIA
Napoli, li 01 OTT. 2012

Il Funzionario Giudiziario
Ab Piccolo Angelo

La presente copia composta di n. 6 fogli
conforme all'originale
in data 01 OTT. 2012
Napoli, 1 OTT. 2012



Il Funzionario Giudiziario
Piccolo Angelo

Studio Legale De Marco

RELATA DI NOTIFICA

Istanti l'avv. Ada De Marco, nella qualità in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP del Tribunale di Napoli ho notificato copia dell'atto antescritto inviandone copia conforme a mezzo del servizio postale ai sensi di legge a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del suo Presidente p.t., con sede in Napoli, alla Via Santa Lucia num. 11

DR. STEFANO CALDORO, NELLA SUA QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA, domiciliato per la carica in Napoli, alla Via Santa Lucia num. 81

lo Off. Giud. ...
...
...
...
Di Martino Annamaria
15 OTT 2012

CORTE DI APPELLO
DI NAPOLI
UFFICIALE GIUDIZIARIO C.
Alberto De Luca

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse
Finanziarie Gestione Spese Regionale
Centro Direzionale IS C/5
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0654107 03/10/2014 11.50
N. 551304 UOD Switiano della spesa - rend

Aut. 530R Direzione Generale per i Lavori

Classifica 20



Alla Direzione Generale LAVORI PUBBLICI
E PROTEZIONE CIVILE UOD 53-08
Via De Gasperi, 26

NAPOLI

Direzione Generale Lavori Pubblici e
Protezione Civile GENIO CIVILE AVELLINO
UOD 53-08-09
Via Roma, 1

AVELLINO

E p. c. All'Assessore Al Bilancio
Dr. Gaetano GIANCANE

S E D E

Al Capo Dipartimento delle Risorse Umane, Finanziarie
Strumentali
Dr. Salvatore VARRIALE

S E D E

Al Direttore Generale per le Risorse Finanziarie
Dr. Bruno ROSATI

S E D E

OGGETTO: Pignoramento n. 505073/14---GRASSO LIDIA---LACERRA ANTONIO E MARIACARMELA
Pratica avvocatura CC 3521/13---3813/08
Ordinanza di Assegnazione R.G. 11313/13
Provvisorio di uscita n. 128/14---quietanza N. 1006
Importo assegnato €. 40.761,27
Richiesta dati contabili.

In attuazione di quanto disposto dall'Assessore al Bilancio, Ragioneria e tesoreria, Finanze e tributi, nella "Procedura relativa a pignoramenti, assegnazioni, svincolo di somme accantonate presso il terzo pignorato e sistemazioni contabili" di cui alla nota prot. n. 393 del 19/03/2013, che fa seguito alla nota prot. n. 1015 del 12/06/2012, e facendo seguito alla nota dell'Avvocatura protocollo n. 358132/13 con la presente, ai fini della sistemazione contabile del provvisorio di uscita n. 128/14 giusta ordinanza di assegnazione R.G. 11311/13 che si allega in copia, si richiede alla Direzione Generale in indirizzo:

- l'esistenza, e conseguentemente gli estremi, di eventuali impegni per le procedure di cui alla pratica di pignoramento in oggetto;
- la parte dell'importo assegnato corrispondente a un debito fuori bilancio;
- se è già stato riconosciuto il debito fuori bilancio o se è stata avviata la procedura di riconoscimento prevista dalla DGR n. 1731/2006.

Si rammenta, come specificato dalla citata procedura al punto 6, che ai fini della successiva sistemazione contabile del sospeso di tesoreria, La Direzione in indirizzo, sia per la parte relativa agli impegni già assunti, sia per la parte del debito fuori bilancio, adotterà i decreti di scarico e sistemazione contabile, con incidenza sui propri tetti di pagamento.

Per la parte relativa al debito fuori bilancio il decreto di sistemazione contabile sarà adottato indipendentemente dal riconoscimento da parte del Consiglio Regionale in quanto conseguente ad un provvedimento del Giudice dell'Esecuzione, fermo restando che la Direzione Generale è tenuta ad avviare immediatamente l'iter di riconoscimento previsto dalla DGR n. 1731/2006.

Sarà cura di codesta Direzione Generale trasmettere la presente alla U.O.D. che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, è competente per la materia, con l'invito a darne comunicazione a questa U.O.D.

UOD 55 13 04



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse
Finanziarie Gestione Spese Regionale
Centro Direzionale IS C/5
NAPOLI

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

La Dirigente della UOD ad interim
— Antonietta MASTROCOLA —

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Banco di Napoli

NUCLEO PIGNORAMENTI**NOTA DI ADDEBITO**

mercoledì 22 gennaio 2014

ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE AVVOCATO

DE MARCO ADA; DE MARCO CIRO

2013/1373

RECUPERO SPESE N

per euro

NATURA DEL CREDITO

R.G. N° 11311/13

PROT. N 709RE013

Cod Blocco Tesoreri

100

CONTABILITA' Debitore **REGIONE CAMPANIA**

H000 505043

SBLOCCARE C/C 0000

FIL.

153

TOTALE DA ADDEBITARE 40.761,27

ACCREDITO C 0,00 1607 / 000007 288AA R.A. (PARTITA DIVERSA)

ACCREDITO C 40,00 0471 - 7530 COMMISSIONI (VOCE MASTRO)

TOT A/C € 40.721,27 0101 CASSA / 0206 COPRISP

Il funzionario

Il servizio

ORDINATIVO PER COMPARTO SPORTELLO:
Emettere N° assegni circolari N.T. intestati:

IBAN per accrediti a mezzo bonifico

DE MARCO ADA; DE MARCO CIRO /C 0,00 IT

GRASSO LIDIA MARIA /C 40.721,27

Totale € 40.721,27

Il servizio

Estinta

In attesa registrazione

1223,00

In attesa altre disposizioni

Ricevo gli assegni e dichiaro di non aver nient' altro a pretendere da Voi signori, dichiaro inoltre che sarà mia cura consegnare gli assegni in discorso direttamente agli interessati con esonero di ogni Vostra responsabilità al riguardo.

Data ritiro

Firmato

C. 04.16

R.G. 11311/13

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE QUINTA BIS

Il giudice dell'esecuzione

Visti gli atti del procedimento iscritto al n. 11311 dell'anno 2013 del R.E.P.;

Creditore procedente:

GRASSO LIDIA MARIA, LACERRA ANTONIO E LACERRA MARIA CARMELA

Debitore:

REGIONE CAMPANIA

Terzo pignorato:

BANCO DI NAPOLI SPA

Ritenuto che, in forza del t.e., il **credito azionato** va, ad oggi, determinato come segue:

€ 35.817,46	Capitale
€ 713,90	Interessi
	decorrenza 16-02-2013 tasso legale
€ 0,00	Rivalutazione
€ 1.372,55	Spese processuali liquidate nel titolo
€ 982,24	Esborsi documentati successivi al titolo
€ 38.886,15	Totale credito azionato

oltre IVA e CPA nelle misure di legge, da computarsi sull'importo di € 0,00 liquidato nel titolo esecutivo come spese processuali -al netto delle spese vive- e da corrispondersi a presentazione di fattura, semprchè non detraibili dal creditore;

Ritenuto che le **spese dell'intera procedura esecutiva** -inclusi esborsi e compensi relativi all'atto di precetto - vanno liquidate come segue:

€ 180,00	esborsi
€ 900,00	compensi
€ 1.080,00	Totale spese della procedura esecutiva (*)

(*) oltre IVA e CPA nelle misure di legge da corrispondersi a presentazione di fattura, se non detraibili dal creditore.

rilevato che il terzo ha reso dichiarazione positiva del suo obbligo nei limiti del pignorato;

assegna

al creditore le somme dovute dal terzo al debitore, nei seguenti limiti e salvo esazione: ;

€ 1.080,00 a totale soddisfo delle spese di procedura esecutiva, oltre IVA e CPA;

€ 38.886,15 a totale soddisfazione del credito per cui si procede,

oltre spese successive occorrente (imposta di registrazione, copie della presente ordinanza, ecc.) ove ne sia documentato l'anticipo, il tutto comunque nei limiti dell'importo pignorato.

Ordina al terzo pignorato l'immediato pagamento delle somme assegnate e lo autorizza a trattenere per sé, su quanto dovuto al debitore, € 40,00.

Napoli, 4. X.13

Il giudice dell'esecuzione

d.lla [redacted]
(Br. Monica Cacace)

04-05-2011 05:39 PM Messaggio fax da 08241908005 a 0623326721 Pagina 01

Dott. Agr. Abate Nicola
Via S. Maggio 27
82016 Montesarchio (BN)
P. Iva 00706570629

SPETT. LE
Grasso Lidia Maria
c/o Avv. De Marco Ada
Via Duomo 346
Napoli

Fattura nr. 02/11 del 03/05/2011

Si rimette fattura per consulenza come C.T.U. numero causa civile 106/2008
Grassi Lidia Maria / Regione Campania :

Onorario	Euro 1.372,55
Cassa 2%	Euro 27,45
Totale imponibile	<u>Euro 1.400,00</u>
Iva 20%	Euro 280,00
Totale Fattura	<u>Euro 1.680,00</u>